



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia

DETERMINA DI ESCLUSIONE DI GARA

CIG: 8087771FCO

IL DIRETTORE DELL'ISPELLETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

PREMESSO CHE

- Con determina a contrarre prot. 27709 del 04/11/2019 è stata avviata la procedura ex art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto mediante RdO su MePA della fornitura e posa in opera di arredi presso la sede dell'ITL Perugia;
- Nella prima seduta pubblica del 19/11/2019, il RUP ha dato atto della presentazione, entro il termine ultimo delle offerte, di n. 32 plichi;
- In data 28/11/2019 è stato sorteggiato, utilizzando il meccanismo automatico messo a disposizione dal sistema di e-Procurement del MePA, il metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte presentate, che è risultato essere quello ex art. 97, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016;
- Si è pertanto proceduto, in pari data, all'apertura delle buste economiche di n. 32 operatori economici ammessi;
- In data 29/11/2019 si è proceduto, con determina prot. 30460, all'esclusione automatica dalla gara di n. 11 operatori che hanno presentato offerte con un ribasso superiore alla soglia di anomalia del 34,51% (come rettificata con determina prot. 31023 del 04/12/2019);

CONSIDERATO CHE

- Dall'esame della documentazione presentata dalla società ZEMA Srls (p. iva 04179650249) nella busta amministrativa, risulta che la stessa non ha prodotto tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara all'interno della busta amministrativa (domanda di partecipazione in bollo o documento contenente le informazioni richieste nell'Allegato 1 al Disciplinare di gara; dichiarazione di cui all'art. 15.3 - § 15.3.1, con particolare riferimento ai punti 3, 4 e 5; dichiarazione di cui all'art. 15.3 - § 15.3.2, punto 11);
- Dall'esame della documentazione presentata nella busta economica, risulta che l'operatore non ha presentato l'Allegato 3 "Offerta economica", richiesto espressamente dall'art. 16 del Disciplinare di gara a pena di esclusione, né il documento denominato "C001800 Rdo17882019111922065 Rdo2434427", allegato alla busta economica, contiene tutte le informazioni richieste dall'Allegato 3;
- L'ANAC ha chiarito che qualora "la *lex specialis* commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione alle stesse, restando preclusa all'interprete ogni valutazione circa la

rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella *lex specialis*, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando (Parere n. 34/2012 - cfr. AVCP pareri n. 215 del 17.09.2008 e n. 262 del 17.12.2008);

- La giurisprudenza (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 22 marzo 2011, n. 76) ha sul punto precisato che la possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta incontra il limite applicativo dell'inderogabile necessità del rispetto della *par condicio*, in quanto l'art. 6, L. n. 241 del 1990 (quindi l'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016) non può essere invocato per supplire all'inosservanza di precisi e tassativi adempimenti procedurali significativi o all'omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara. E che il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla *lex specialis*, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (cfr., da ultimo, Cons. Stato sez. III, n. 3331/2019; Cons. Stato, sez. III, n. 6752/2018, che richiama, id., n. 4266/2018 e n. 2219/2016).

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1. L'esclusione dalla gara del seguente concorrente:
 - a. ZEMA SRLS, con sede legale in Via Beato Angelico n. 9 – 36061 Bassano del Grappa, P. IVA 04179650249;
2. Di comunicare immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusione al candidato escluso;
3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, D. Lgs. 104/2010, come modificato dall'art. 204, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, che è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR di Perugia, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "Avvisi e bandi";
4. Di dare atto che gli atti della procedura potranno essere visionati presso la sede dell'ITL Perugia, Via Palermo n. 106, piano quarto, secondo le modalità di legge.

La presente determina verrà pubblicata ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti" del sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro www.ispettorato.gov.it

Perugia, 05/12/2019

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE ad interim
(Dott.ssa Alessandra Biribanti)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82. L'originale è conservato agli atti di questo Ufficio